

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

che modifica gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

[notificata con il numero C(2012) 8518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/737/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità stabilisce i criteri per la notifica di quelle malattie la cui insorgenza fra gli animali deve essere notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (2) L'allegato I della direttiva 82/894/CEE, che elenca le malattie la cui insorgenza deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri, include fra le malattie che colpiscono gli animali terrestri l'encefalomielite equina, senza distinguere i diversi tipi. Per motivi di chiarezza e per fornire informazioni utili e rilevanti per la salute pubblica o degli animali circa l'agente patogeno causale, è opportuno elencare esplicitamente nel suddetto allegato i diversi tipi di encefalomielite equina.
- (3) Inoltre malattie quali la rabbia, il carbonchio ematico, la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la leucosi bovina enzootica e la brucellosi ovina e caprina sono state ampiamente eradiccate dalla maggior parte degli Stati membri. Ne consegue che i focolai sono diventati meno frequenti in vaste regioni dell'Unione. D'ora in avanti i focolai vanno notificati alla Commissione e agli altri Stati membri. È pertanto necessario inserire tali malattie nell'allegato I.
- (4) Per evitare oneri amministrativi, in talune circostanze è opportuno prevedere comunicazioni settimanali per i focolai primari e comunicazioni mensili per i focolai secondari delle malattie summenzionate.
- (5) Alcuni Stati membri e loro regioni non hanno ancora ottenuto la qualifica di ufficialmente indenni da malattie non esotiche quali la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la leucosi bovina enzootica o la brucellosi ovina

e caprina, conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(2)</sup>, e alla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini<sup>(3)</sup>. Per evitare una quantità sproporzionata di comunicazioni, non dovrebbe essere fatto obbligo di notificare i focolai delle suddette malattie negli Stati membri o loro regioni non indenni.

- (6) Le comunicazioni alla Commissione e al sistema internazionale d'informazione sulla salute degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «OIE») relative alle malattie degli animali saranno in futuro inserite in un unico sistema (il sistema d'informazione sulle malattie degli animali — ADIS). Nell'allegato I della direttiva 82/894/CEE è quindi opportuno utilizzare, laddove possibile, la stessa terminologia utilizzata dall'OIE.
- (7) È già operativo un sistema di segnalazione online per l'insorgenza dell'influenza aviaria a bassa patogenicità negli uccelli selvatici. È pertanto opportuno indicare esplicitamente che, per quanto riguarda l'influenza aviaria, i focolai ad alta patogenicità devono essere soggetti a notifica quando colpiscono pollame, volatili in cattività e volatili selvatici, mentre la presenza di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità deve essere notificata solo per il pollame e i volatili in cattività.
- (8) La sindrome ulcerativa epizootica è stata depennata dall'elenco delle malattie esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie<sup>(4)</sup> dalla direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili alla setticemia emorragica virale e la cancellazione della voce corrispondente alla sindrome ulcerativa epizootica<sup>(5)</sup>. Tale malattia va quindi anche eliminata dall'allegato I della direttiva 82/894/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 29.7.1984, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU L 297 del 26.10.2012, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

- (9) Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Per la Commissione*

Maroš ŠEFČOVIČ

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

## ALLEGATO I

## Malattie per cui è necessaria la notifica

## A. Malattie che colpiscono gli animali terrestri

## Elenco A.1:

- Peste equina
- Peste suina africana
- Carbonchio ematico
- Influenza aviaria (HPAI nel pollame, nei volatili in cattività e nei volatili selvatici e LPAI nel pollame e nei volatili in cattività)
- Febbre catarrale ovina
- Encefalopatia spongiforme bovina
- Peste suina classica
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
- Durina
- Encefalomielite equina dei seguenti tipi:
  - Encefalomielite equina americana di tipo est
  - Encefalite giapponese
  - Encefalomielite equina venezuelana
  - Febbre del Nilo occidentale
  - Encefalomielite equina americana di tipo ovest
- Anemia infettiva equina
- Afta epizootica
- Morva
- Dermatite nodulare contagiosa
- Malattia di Newcastle
- Peste dei piccoli ruminanti
- Infezione da virus della rabbia
- Febbre della valle del Rift
- Peste bovina
- Vaiolo degli ovicaprini
- Infestazione da piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*)
- Malattia vescicolare dei suini
- Infestazione delle api mellifere da *Tropilaelaps*
- Stomatite vescicolare

## Elenco A.2:

- Brucellosi bovina
- Tubercolosi bovina
- Leucosi bovina enzootica
- Brucellosi ovina e caprina (esclusa la *Brucella ovis*)

- B. *Malattie degli animali d'acquacoltura*
- Necrosi ematopoietica epizootica
  - Necrosi ematopoietica infettiva
  - Anemia infettiva del salmone
  - Infezione da *Perkinsus marinus*
  - Infezione da *Microcytos mackini*
  - Infezione da *Marteilia refringens*
  - Infezione da *Bonamia ostreae*
  - Infezione da *Bonamia exitiosa*
  - Malattia da virus erpetico (KHV)
  - Sindrome di Taura
  - Sotticemia emorragica virale
  - Malattia dei punti bianchi
  - Malattia della testa gialla\*

2) l'allegato II è così modificato:

a) il punto C è sostituito dal seguente:

«C. Nel caso delle malattie che colpiscono gli animali terrestri di cui all'allegato I, elenco A.2:

- la conferma di qualsiasi focolaio, infezione o presenza dell'agente patogeno in un allevamento, a norma della direttiva 64/432/CEE, allegati A e D, o in un'azienda, a norma della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (\*), allegato A, o la revoca all'allevamento o azienda in questione della qualifica di ufficialmente indenne in seguito a indagini di laboratorio o epidemiologiche, a norma della direttiva 64/432/CEE, allegati A e D, o della direttiva 91/68/CEE, allegato A, in uno Stato membro o in una sua regione ufficialmente indenne da malattie conformemente alle suddette direttive e privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza è notificata come focolaio primario quale definito all'articolo 2, lettera d), ed è notificata alla Commissione e agli Stati membri entro una settimana,
- qualsiasi altra conferma di focolaio, infezione o presenza dell'agente patogeno o revoca ad un allevamento o azienda della qualifica di ufficialmente indenne in seguito a indagini epidemiologiche o di laboratorio a norma della direttiva 64/432/CEE, allegati A e D, o della direttiva 91/68/CEE, allegato A, in uno Stato membro o in una sua regione ufficialmente indenne da malattie conformemente alle suddette direttive è notificata come focolaio secondario, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva,
- i focolai secondari sono notificati alla Commissione e agli Stati membri su base mensile,
- in caso di tubercolosi bovina, brucellosi bovina e brucellosi ovina e caprina, viene incluso nella notifica anche il nome della specie patogena, se conosciuto.

(\* ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.»

b) è aggiunto il seguente punto:

«D. Nel caso delle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato I, punto B:

- i focolai confermati di una malattia esotica e di malattie non esotiche in Stati membri, zone o compartimenti precedentemente indenni ai sensi della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (\*) sono notificati come focolai primari,
- i focolai di tipo diverso rispetto a quelli elencati nel primo trattino sono notificati come focolai secondari, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva,
- i focolai secondari sono notificati alla Commissione e agli Stati membri su base mensile. Il nome e la descrizione della zona o del compartimento sono indicati nella notifica.

(\* ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»